

SPIEGAZIONI PER IL BENEFICIARIO

I modelli sono predisposti in gruppi di tre moduli identici, due in lingua francese, inglese, italiana, olandese o spagnola, il terzo in lingua francese. Le informazioni contenute in questi tre modelli sono assolutamente identiche. Per l'invio dei modelli, cf. punto 4 più in basso.

1- I redditi da capitale di origine francese versati a persone fisiche o giuridiche non effettivamente domiciliate o non aventi la sede sociale in Francia, sono assoggettati in Francia a una ritenuta alla fonte. L'aliquota di tale ritenuta è generalmente applicata nella misura del 30 % per i dividendi, del 15 % per certi interessi, del 33 % per i canoni.

In virtù delle convenzioni fiscali internazionali sottoscritte dalla Francia, l'aliquota di tale imposta può essere diminuita o addirittura ridotta a zero.

2- Sono disponibili tre gruppi di modelli:

- il gruppo n°5000: attestazione di residenza;
- il gruppo n°5001: liquidazione della ritenuta alla fonte sui dividendi – rimborso del credito d'imposta;
- il gruppo n°5002: liquidazione e rimborso del prelievo alla fonte sugli interessi;
- il gruppo n°5003: riduzione della ritenuta alla fonte sui canoni. I vari modelli prestampati sono disponibili al seguente indirizzo internet: www.impots.gouv.fr.

3- Deve essere consegnato un modello n° 5000 per ogni tipologia di reddito (dividendi, interessi e canoni) e per ciascun ente pagatore. In tal caso, può essere utilizzata una copia dichiarata conforme all'originale di un'attestazione di residenza precedentemente inviato a un altro ente pagatore.

4- Utilizzazione e circuito dei modelli prestampati.

- se Lei ha scelto la procedura semplificata in materia di dividendi (cf. ❷) deve essere sottoscritto soltanto il modello n° 5000 – attestazione di residenza.

Dopo aver compilato i quadri I, II, III e VII, il modello dovrà essere inviato al servizio delle imposte competente nel Suo Stato di residenza (o, se del caso, all'istituto finanziario americano) per la vidimazione (quadro IV). Il servizio trattiene un esemplare dell'attestazione in lingua straniera e Le restituisce gli altri due esemplari vidimati. La seconda attestazione in lingua straniera dovrà essere conservata da Lei.

L'esemplare in lingua francese dovrà essere trasmesso prima del pagamento dei dividendi all'istituto in Francia o all'estero che gestisce il vostro conto. Nel caso di più enti e più conti, è necessaria un'attestazione per ogni ente. In tal caso potrà essere sostituita anche da una copia dichiarata conforme all'originale dell'attestazione di residenza rilasciata dalle autorità del Suo Stato di residenza.

Attenzione: non dimentichi di conservare una copia dell'attestazione in lingua francese per gli ulteriori adempimenti.

- nel caso in cui Lei voglia ottenere il rimborso di una ritenuta alla fonte sui dividendi o beneficiare delle agevolazioni previste dalle convenzioni in materia d'interessi e canoni, deve allegare al modello n° 5000 (attestazione di residenza) un modello n° 5001 (per i dividendi), n° 5002 (interessi) o n° 5003 (canoni).

Dopo aver compilato i quadri I, II, III e VII, il modello n° 5000 dovrà essere inviato, unitamente ai modelli n° 5001, n° 5002 o n° 5003, al servizio delle imposte competente nel Suo Stato di residenza (o, se del caso, all'istituto finanziario americano) per la vidimazione. Il servizio trattiene un esemplare in lingua straniera dell'attestazione e dei modelli allegati e Le restituisce gli altri due esemplari vidimati. L'attestazione in lingua straniera dovrà essere conservata da Lei.

L'esemplare del modello n° 5000 in lingua francese dovrà essere trasmesso, accompagnato dai modelli n°5001, n°5002 o n°5003 in lingua francese, all'ente pagatore francese o straniero. Nel caso di più enti e più conti, è necessaria un'attestazione di residenza per ogni ente e per ogni tipologia di reddito. In tal caso potrà essere sostituita anche da una copia dichiarata conforme all'originale dell'attestazione di residenza rilasciata dalle autorità del Suo Stato di residenza.

Attenzione: non dimentichi di firmare nell'apposita casella ciascun esemplare dei modelli da inviare, né di fotocopiare l'attestazione in lingua francese per gli ulteriori adempimenti.

5- Termini per il reclamo

Salvo termini specifici previsti dalla convenzione, la legislazione francese prevede che, per essere ritenuta ammissibile, ogni domanda deve pervenire all'amministrazione francese entro e non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui i redditi sono stati percepiti.

6- Trasmissione all'amministrazione dei modelli convenzionali in materia di redditi passivi presentati da non residenti:

I moduli convenzionali in base ai quali è stato pagato un reddito al netto della ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista dalla convenzione, o in base ai quali è stata rimborsata un'imposta trattenuta alla fonte, dovranno essere consegnati, come documenti giustificativi, in allegato alla dichiarazione n°2777 o 2460 di versamento della ritenuta alla fonte presso il Tesoro francese. Tuttavia, se i documenti giustificativi riguardano oltre 100 beneficiari diversi, può non effettuare la trasmissione: i documenti giustificativi saranno richiesti da parte dell'amministrazione solo in caso di necessità.

7- Applicazione diretta dell'aliquota della ritenuta alla fonte prevista dalla convenzione in materia di dividendi, interessi e canoni:

Per quanto riguarda i dividendi, se l'attestazione di residenza è stata fatta pervenire a Lei o all'ente che gestisce il conto prima del pagamento dei redditi, e nel caso in cui Lei sia in grado di adempiere alle prescrizioni del bollettino ufficiale delle finanze pubbliche (BOI-INT-DG-20-20-20-20 del 12 settembre 2012), può pagare i redditi al netto della ritenuta alla fonte secondo l'aliquota prevista dalla convenzione applicabile. Analogo discorso vale per gli interessi e i canoni se l'attestazione di residenza, unitamente al modello n°5002, è stata sottoscritta prima del pagamento dei redditi.

Va precisato che l'applicazione della procedura semplificata in materia di dividendi non prevede l'obbligo di compilazione del quadro V del modello n° 5000. Sono necessarie soltanto le informazioni relative al beneficiario (quadri I, II, III e VII) e la vidimazione dell'amministrazione straniera o dell'istituto finanziario americano (quadro IV o VI).

8- Rimborso della ritenuta alla fonte:

Qualora i modelli previsti non fossero stati consegnati dal beneficiario entro i termini stabiliti, l'ente pagatore dovrà pagare i redditi al netto delle ritenute alla fonte previste dalla legislazione interna. Le agevolazioni previste dalle convenzioni sono pertanto concesse:

- mediante rimborso da parte dell'ente pagatore (soltanto per gli interessi e i dividendi).

In questo caso, Lei è autorizzato a recuperare l'importo pagato imputando una somma equivalente sui versamenti che è tenuto ad effettuare all'ufficio delle entrate dedicato ai soggetti non residenti (*Recette des non-résidents – 10, rue du Centre, TSA 50014, 93160 Noisy le Grand – Francia*) relativamente alla ritenuta alla fonte sui dividendi o al prelievo sugli interessi. I moduli convenzionali in base ai quali Lei ha pagato un reddito al netto della ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista dalla convenzione, o in base ai quali Lei ha rimborsato un'imposta trattenuta alla fonte, dovranno essere consegnati, come documenti giustificativi, in allegato alla dichiarazione n°2777 o 2494 di versamento della ritenuta alla fonte presso il Tesoro francese.

- mediante rimborso da parte dell'amministrazione.

In materia di dividendi e interessi, quando non è possibile l'imputazione da parte dell'ente pagatore, nonché in materia di canoni, l'importo dello sgravio accordato dall'amministrazione è versato direttamente da quest'ultima al beneficiario effettivo dei redditi o al suo legale rappresentante.

Si rammenta che in materia di interessi e dividendi, le domande di rimborso devono essere consegnate presso l'ufficio delle entrate dedicato ai soggetti non residenti (*Recette des non-résidents – 10, rue du Centre, TSA 50014, 93160 Noisy le Grand – Francia*), mentre per quanto riguarda i canoni devono essere consegnate presso il servizio delle imposte per le persone fisiche non residenti (*Service des impôts des particuliers non-résidents - 10, rue du Centre, TSA 10010, 93160 Noisy le Grand – Francia*), a prescindere dal servizio delle imposte per le imprese presso il quale la ritenuta alla fonte è stata versata inizialmente.

SPIEGAZIONE DEI RIMANDI

❶ Lei deve indicare la natura dei redditi percepiti. Deve essere consegnato un modello n° 5000 per ogni tipologia di redditi (dividendi, interessi e canoni) e per ogni ente pagatore. In tal caso potrà essere sostituito anche da una copia dichiarata conforme all'originale di un modello precedentemente inviato a un altro ente pagatore.

❷ **Dividendi:** la procedura semplificata, prevista dalla circolare amministrativa 4 J-1-05 del 25 febbraio 2005 Le permette di beneficiare dell'aliquota ridotta di ritenuta alla fonte prevista dalla convenzione applicabile dietro presentazione di un'attestazione di residenza, cioè del modello n°5000 (che sostituisce gli allegati I e II previsti dalla citata circolare). Per ottenere il beneficio di tale agevolazione, l'attestazione di residenza dovrà essere fatta pervenire al Suo depositario o all'ente pagatore francese dei dividendi prima del pagamento dei redditi. In caso contrario, Lei dovrà richiedere il rimborso della ritenuta alla fonte sottoscrivendo, oltre al modello n°5000, un modello n°5001.

Interessi e canoni: va allegato in ogni caso un modello n°5002 o n°5003 all'attestazione di residenza n°5000.

❸ Per i residenti negli Stati Uniti, indicare il numero di previdenza sociale o il numero di codice d'impresa.

❹ Indicare il nome dello Stato di residenza.

Talune convenzioni fiscali concluse dalla Francia non prevedono la condizione d'imponibilità fiscale per determinare la residenza convenzionale di una persona fisica o giuridica. Nello specifico, pertanto, non è necessario verificare che i fondi pensione e le società o fondi d'investimento siano effettivamente imponibili nello Stato in cui sono stabiliti.

Al 1° gennaio 2017, ciò vale segnatamente per le convenzioni siglate con Australia, Belgio, Benin, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Lussemburgo, Malawi, Malaysia, Mali, Marocco, Mauritania, Niger, Qatar, Repubblica Centrafricana, Senegal, Sudafrica, Togo e Zambia.

Inoltre, le organizzazioni senza scopo di lucro (OSSL) site negli Stati Uniti sono considerate come residenti ai sensi della convenzione fiscale franco-americana. Talune OSSL situate in Svizzera possono altresì essere considerate come residenti previo accordo fra i due Stati. In queste situazioni, non è necessario verificare che queste organizzazioni siano effettivamente imponibili nello Stato in cui sono stabilite.

Attenzione: Lei deve verificare le condizioni di applicazione della convenzione che La riguarda.

❺ Solo le convenzioni sottoscritte dalla Francia con Austria, Canada, Québec, Cile, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera, in virtù di una clausola esplicita relativa ai fondi pensione, non impongono la verifica dell'effettiva imponibilità di questi enti negli Stati in cui sono siti.

Inoltre, gli istituti pensionistici dei Paesi Bassi possono beneficiare dell'aliquota ridotta del 15 % di ritenuta alla fonte.

In ultimo, con riferimento ai fondi pensione canadesi, le modalità di applicazione della convenzione sono specificate nel documento BOI-INT-CAN-20-20150812 (§ 30 a 80).

❻ Le convenzioni fiscali concluse con Andorra, Austria, Canada, Québec, Cina, Germania, Giappone, Israele, Namibia, Paesi Bassi, Panama, Regno Unito, Saint-Martin, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan, Trinidad e Tobago, Ucraina e Uzbekistan prevedono delle agevolazioni per le società e i fondi d'investimento. In queste situazioni pertanto, non è necessario verificare che i fondi pensione, le società o i fondi d'investimento siano effettivamente imponibili nello Stato in cui sono stabiliti.

In linea di principio, tali fondi e società hanno diritto, in modo collettivo, alle agevolazioni previste dalla convenzione soltanto a livello di portatori di quote residenti nello Stato in cui sono costituiti. Questa informazione, così come quella relativa al numero di portatori di quote, viene stimata alla data di chiusura dell'ultima esercizio contabile dell'organismo e deve essere riportata nel quadro VII.

Per le società e i fondi d'investimento degli Stati Uniti e di Trinidad e Tobago interessati dalle convenzioni stipulate dalla Francia con questi Stati, il beneficio di agevolazioni convenzionali viene concesso per tutti i redditi percepiti di origine francese, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste. Il quadro VII del modello 5000 non deve essere compilato.

Per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OPCVM) canadesi, le modalità di applicazione della convenzione sono specificate nel documento BOI-INT-CAN-20-20150812 (§ 90 a 140).

Per gli OICVM tedeschi, se è stata rilasciata un'autorizzazione amministrativa, benché questa non sia più obbligatoria, Lei può continuare a riportare i numeri e le date di autorizzazione nel quadro VII della dichiarazione.

Attenzione: Lei deve verificare le condizioni di applicazione relative alla convenzione che La riguarda.

❼ Soltanto per i residenti negli Stati Uniti: se il Suo conto è gestito da un istituto finanziario americano, l'attestazione di tale istituto La esonera dall'obbligo di far vidimare dalla Sua amministrazione il modello n°5000.

❽ Se la tabella non è sufficiente, Lei può farne una copia secondo lo stesso modello, in carta libera.

⑨ In applicazione dell'accordo concluso il 26 ottobre 2004 tra l'Unione europea e la Svizzera, i residenti in Svizzera che ne soddisfano le condizioni, hanno diritto alle stesse agevolazioni in materia d'interessi e canoni dei residenti negli Stati membri dell'Unione europea.

⑩ Conformemente alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 119 bis del Codice Generale delle Imposte (CGI) francese, il tasso della ritenuta alla fonte applicabile ai redditi generati in Francia e distribuiti a soggetti non residenti è fissato dall'articolo 187 del CGI.

Tale tasso è del :

- 15% per i dividendi percepiti da alcune organizzazioni europee senza fini di lucro;
- 21% per i dividendi di natura tale da beneficiare dell'abbattimento del 40% percepiti da persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in un altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e che ha concluso con la Francia una convenzione di assistenza amministrativa;
- 30% per gli altri dividendi.